DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2018, n. 110

Piano Regolatore Territoriale ASI della Provincia dì LECCE. Variante con adeguamento degli artt. n. 20, 21 e 22 delle Norme Tecniche di Attuazione, adottata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 169 del 24-10-2017. Parere ai sensi dell'art. 2 co. 11 ter del D.L. n. 149 del 20-05-1993 convertito in Legge n. 237 del 19-07-1993.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

"Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce (ASI), con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 169 del 24-10-2017, ha adottato una variante con adeguamento degli artt. n. 20, 21 e 22 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Territoriale ASI della Provincia di LECCE.

La documentazione inviata con nota del Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale LECCE n. 3969 del 08-11-2017, pervenuta alla Sezione Urbanistica regionale in data 08-11-2017 e acquisita al protocollo con n. 8159 del 13-11-2017, consiste in:

- Delibera di approvazione della proposta di variante n. 169 del 24-10-2017;
- Elaborati tecnici:
 - Tav. 1 Relazione Generale
 - Tav. 2 Norme Tecniche di Attuazione attuali
 - Tav. 3 Norme Tecniche di Attuazione aggiornate

I predetti atti risultano trasmessi alla Regione ai sensi dell'art. 2 co. 11,11 bis e 11 ter del D.L. n. 149 del 20-05-1993 convertito in Legge n. 237 del 19-07-1993.

Ciò stante, la Sezione Urbanistica regionale, in relazione alle disposizioni sopra richiamate, ha provveduto alla pubblicazione sul BURP della proposta di variante, in base a quanto previsto dal co. 11bis dell'art.2, inviando i Comuni interessati ad affiggere all'Albo pretorio e pubblicizzare tramite manifesti l'allegato "Avviso" ed invitando il Consorzio ASI di Lecce a depositare gli atti relativi all'oggetto, a disposizione del pubblico.

A seguito della suddetta pubblicazione degli atti della variante normativa, avvenuta sul BURP n. 138 del 07-12-2017, non sono pervenute osservazioni alla Sezione Urbanistica.

Premesso che:

- con Decreto del Presidente della Repubblica n.789/71 è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 21 della legge 29-07-1957 n. 634, il Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Lecce;
- il Consorzio ASI di Lecce, già dotato di P.R.T. approvato con D.P.G.R n. 905 del 03-05-1976, con delibera del Consiglio Generale n. 13 del 21-12-1981, ha approvato varianti ed aggiornamenti al P.R.T. per adeguarlo alle prescrizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 5640 del 27-11-1975 di approvazione del Piano stesso e per aggiornare ed adeguare le previsioni formulate alle nuove realtà infrastrutturali nel frattempo intervenute;
- con Deliberazioni della G.R. n. 2289 del 18-03-1985 e n. 160 del 13-01-1986 veniva approvato il Piano Regolatore Territoriale definitivo, comprendente gli agglomerati di LECCE SURBO, GALATINA SOLETO, NARDO' GALATONE, MAGLIE MELPIGNANO, GALLIPOLI E DI TRICASE SPECCHIA MIGGIANO;
- successivamente il Consorzio proponeva alla Regione Puglia la proposta di modifica degli artt. 8, 20 e 21 del Regolamento di Fabbricazione e delle Norme di Attuazione, nella parte in cui prevedevano l'insediamento di attività tipo commerciale e/o distributive. Di quanto sopra si dava avviso sul BURP n. 123 del 12/10/2000 e sulla G.U. n. 249 del 24/10/2000;
- nel 2013, il Consorzio ASI di Lecce predisponeva Variante al Piano Particolareggiato dell'Agglomerato industriale di Lecce/Surbo, apportando un aggiornamento alle Norme Tecniche del PRT, recependo quanto stabilito della Giunta Regionale con la Delibera n. 668/2002 in merito alla percentuale di

Superficie all'interno di ciascun lotto da poter destinare per insediamento dì attività produttive di tipo commerciale e/o distributive. In particolare, veniva consentita la destinazione d'uso per insediamenti Commerciali e/o distributivi sino ad un massimo del 10% della superficie totale del lotto edificabile previsto dal P.P., fermo restando il rispetto del D.M. 1444/68 e del Vigente Regolamento Regionale per il reperimento degli standard pubblici e le norme attuative in materia. Detta Variante, adottata dal C.d.A. del Consorzio ASI di Lecce con Delibera n. 62/2013, veniva inviata alla Regione Puglia per l'approvazione definitiva, e veniva approvata con Delibera del C.d.A. n. 175 del 24-09-2013, pubblicata sul BURP n. 43 del 27-03-2014.

La variante proposta, adottata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 169/2017, comporta la modifica agli articoli 20, 21 e 22 delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti, e recepisce le disposizioni contenute nel D.P.R. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive".

Al fine di una univoca lettura delle norme oggetto di variante di seguito si riporta il testo a fronte vigente e modificato:

TESTO VIGENTE NTA	TESTO MODIFICATO NTA
	Del. di C.A. n.169/2017
	(In grassetto corsivo le parti modificate)
Art. 20	Art, 20
Distinzione in Zone degli Agglomerati Industriali	Distinzione in Zone degli Agglomerati Industriali
Agli effetti della destinazione d'uso dei suoli. Il territorio incluso entro il perimetro degli agglomerati ind.li, è suddiviso nelle seguenti zone:	Agli effetti della destinazione d'uso dei suoli. Il territorio incluso entro il perimetro degli agglomerati ind.li, è suddiviso nelle seguenti zone:
A) - Zone per insediamenti ind/li, artigianali, commerciali e/o distributivi	A) - Zone per Attività ed Impianti Produttivi
B) - Zone a verde attrezzato e servizi consortili C) - Zone per servizi tecnici D) - Zone verdi di rispetto E) - Zone agricole speciali Tali zone sono individuate con apposita simbologia riportata nella legenda degli elaborati grafici del Piano Regolatore.	8} - Zone a verde attrezzato e servizi consortili C) - Zone per servizi tecnici D) - Zone verdi di rispetto E) - Zone agricole speciali Tali zone sono individuate con apposita simbologia riportata nella legenda degli elaborati grafici del Piano Regolatore.
Art. 21	Art. 21
Norme per le Zone Insediative ind/li, artigianali, commerciali e/o distributive	Norme per le Zone Insediative <i>di attività ed Impianti</i> <i>Produttivi</i>
Ogni unità produttiva industriale, artigianale, commerciale e /o distributiva, superiore alle 20 unità lavorative, potrà essere insediata nelle zone industriali degli agglomerati.	Ogni unità produttiva: industriale, artigianale, commerciale e /o distributiva, di produzione di beni e servizi, turistico ed alberghiera, superiore alle 20 unità lavorative, potrà essere insediata nei lotti previsti nei Piani
Sono consentiti insediamenti con unità lavorative inferiori al suddetto limite, per industrie altamente meccanizzate, per insediamenti artigianali, commerciali e/o di distribuzione.	Particolareggiati degli Agglomerati Industriali. Sono consentiti insediamenti con unità lavorative inferiori al suddetto limite, per industrie altamente meccanizzate, per insediamenti artigianali, commerciali e/o di distribuzione, <i>di produzione di beni e servizi e per</i>
La forma e la dimensione dei lotti dovranno essere di norma quelle riportate nelle planimetrie del Piano. Sono ammesse varianti alla predetta quotizzazione per comprovate esigenze produttive e per disponibilità di aree non soggette ad esproprio. In tal caso, dovrà essere	insediamenti turistico ed alberghieri. La forma e la dimensione dei lotti dovranno essere di norma quelle riportate nelle planimetrie del Piano. Sono ammesse varianti alla predetta quotizzazione per comprovate esigenze produttive e per disponibilità di aree non soggette ad esproprio. In tal caso, dovrà essere

redatto a cura dei proprietari interessati o in mancanza

da parte dell'Ufficio tecnico dell'A.S.I. apposito piano

di risistemazione della intera maglia che dovrà essere

esaminato dalla Commissione tecnica e approvato dal

Consiglio Generale del Consorzio A.S.I.

redatto a cura dei proprietari interessati o in mancanza

da parte dell'Ufficio tecnico dell'A.S.I. apposito piano

di risistemazione della intera maglia che dovrà essere

esaminato dalla Commissione tecnica e approvato dal

Consiglio Generale del Consorzio A.S.I.

In ogni caso i lotti di terreno dovranno avere superficie minima di mq 2000 ed una superficie massima di mq 120.000 salvo casi eccezionali comprovati da chiare esigenze produttivistiche.

I progetti devono essere redatti in modo che gli edifici risultino volumetricamente ed esteticamente ben studiati ed inseriti nel complesso urbanistico.

Le recinzioni verso le fronti stradali dovranno essere trasparenti (cancellate o ringhiere metalliche). Esse dovranno essere arretrate entro il terreno di proprietà secondo le sezioni stradali tipo indicate per ogni agglomerato nella tavola relativa alla zonizzazione e viabilità.

Le fasce di terreno corrispondenti all'anzidetto arretramento restano vincolate a verde ad eccezione di:

- i varchi per gli autoveicoli
- una eventuale sistemazione dei parcheggi che non potrà occupare più del 50% dell'intera fascia.

Le costruzioni dovranno sorgere ad una distanza minima di mt. 5 sia dalla recinzione verso fronte strada che dagli altri confini di proprietà.

<u>La percentuale di copertura</u> (rapporto fra area edificata ed area di proprietà del lotto) sarà massimo del 40%.

Almeno un terzo della superficie totale degli spazi liberi, deve essere sistemata a verde con alberatura. Le strade e i piazzali interni debbono essere asfaltate, cordonate e sistemate per lo scolo delle acque piovane.

<u>L'indice di fabbricabilità fondiaria</u> (rapporto tra volume edificato e area totale del lotto) sarà massimo di 3 mc/mq (esclusi i volumi tecnici, camini, ciminiere, ecc...)

Sono proibite le abitazioni, ad eccezione di:

- alloggi per portinai e custodi degli stabilimenti
- alloggi per gli addetti alla sorveglianza continuativa della produzione degli impianti, qualora ne sìa riconosciuta la necessità, limitatamente al personale strettamente indispensabile.

Detti alloggi - in ogni caso - non potranno superare la superficie netta utile di 95 mg.

È consentita la costruzione di edifici per uffici fino a tre piani sopra terra.

Il rapporto fra la superficie complessiva degli uffici e la superficie totale dell'area del lotto dovrà essere inferiore al 10%.

È consentita la costruzione a filo di recinzione con fronte strada solo di piccoli edifici per portineria e pesa purché di altezza non eccedente i m. 3,00 fuori terra e di lunghezza non superiore ad 1/5 del fronte su strada della zona, e in ogni caso con distacco dai confini laterali di m.5.

Gli ingressi ai lotti dovranno avvenire solo sulle strade secondarie di penetrazione. Sono vietati gli accessi agli assi principali di spina indicati dal Piano, salvo casi eccezionali per comprovate esigenze tecniche, da autorizzarsi da parte del Consorzio A.S.I.

Non sono ammesse costruzioni accessorie addossate ai confini di proprietà, ad eccezione di tettoie per parcheggi purché sia sempre rispettato fra edificio principale e accessorio il distacco di m. 5.

In ogni caso i lotti di terreno dovranno avere superficie minima di mq 2000 ed una superficie massima di mq 120.000 salvo casi eccezionali comprovati da chiare esigenze produttivistiche.

I progetti devono essere redatti in modo che gli edifici risultino volumetricamente ed esteticamente ben studiati ed inseriti nel complesso urbanistico.

Le recinzioni verso le fronti stradali dovranno essere trasparenti (cancellate o ringhiere metalliche). Esse dovranno essere arretrate entro il terreno di proprietà secondo le sezioni stradali tipo indicate per ogni agglomerato nella tavola relativa alla zonizzazione e viabilità.

Le fasce di terreno corrispondenti all'anzidetto arretramento restano vincolate a verde ad eccezione di:

- i varchi per gli autoveicoli
- una eventuale sistemazione dei parcheggi, che non potrà occupare più del 50% dell'intera fascia.

Le costruzioni dovranno sorgere ad una distanza minima di mt. 5 sia dalla recinzione verso fronte strada che dagli altri confini di proprietà.

<u>La percentuale di copertura</u> (rapporto fra area edificata ed area di proprietà del lotto) sarà massimo del 40%.

Almeno un terzo della superficie totale degli spazi liberi, deve essere sistemata a verde con alberatura. Le strade e i piazzali interni debbono essere asfaltate, cordonate e sistemate per lo scolo delle acque piovane.

<u>L'indice di fabbricabilità fondiaria</u> (rapporto tra volume edificato e area totale del lotto) sarà massimo di 3 mc/mq (esclusi i volumi tecnici, camini, ciminiere, ecc...)

Sono proibite le abitazioni, ad eccezione di:

- alloggi per portinai e custodi degli stabilimenti
- alloggi per gli addetti alla sorveglianza continuativa della produzione degli impianti, qualora ne sia riconosciuta la necessità, limitatamente al personale strettamente indispensabile.

Detti alloggi - in ogni caso - non potranno superare la superficie netta utile di 95 mq. è consentita la costruzione di edifici per uffici fino a tre piani sopra terra.

Il rapporto fra la superficie complessiva degli uffici e la superficie totale dell'area del lotto dovrà essere inferiore al 10%.

È consentita la costruzione a filo di recinzione con fronte strada solo di piccoli edifici per portineria e pesa purché di altezza non eccedente i m. 3,00 fuori terra e di lunghezza non superiore ad 1/5 del fronte su strada della zona, e in ogni caso con distacco dai confini laterali di m. 5.

Gli ingressi ai lotti dovranno avvenire solo sulle strade secondarie di penetrazione. Sono vietati gli accessi agli assi principali di spina indicati dal Piano, salvo casi eccezionali per comprovate esigenze tecniche, da autorizzarsi da parte del Consorzio A.S.I.

Non sono ammesse costruzioni accessorie addossate ai confini di proprietà, ad eccezione di tettoie per parcheggi purché sia sempre rispettato fra edificio principale e accessorio il distacco di m. 5.

I camini industriali debbono avere altezza strettamente appropriata alla loro funzione, essere muniti di parafulmine e di depuratori di fumo.

Per quanto attiene alla previsione di destinazione d'uso per insediamenti commerciali e/o distributivi, si precisa che detti insediamenti possono consentirsi sino al massimo del 10% della superficie totale dei lotti edificabili interessati a tale tipo di insediamento. Il tutto fermo restando il rispetto del D.M. 1444/68 per il reperimento degli standard pubblici all'interno degli stessi lotti e le disposizioni del D.Lvo 114/98 e norme attuative Regionali. Gli scarichi solidi delle lavorazioni, resi opportunamente inattivi, devono essere portati in apposite discariche corrispondenti alle aree di riporto dell'agglomerato.

Per quanto riguarda gli scarichi liquidi sono vietati gli scarichi nella rete di fognatura da produrre danni alle tubazioni e inquinamento alle acque.

I valori dei limiti di tollerabilità devono rispondere alle norme di legge in vigore.

Art. 22

Norme particolari per gli insediamenti negli Agglomerati Ind/li di Gallipoli e Tricase

Ferme restando condizioni più restrittive che dovessero risultare dall'applicazione del precedente art. 21, gli insediamenti industriali e artigianali negli Agglomerati Industriali di Gallipoli e Tricase sono assoggettati alle seguenti norme particolari:

- sono vietati insediamenti produttivi che compor-tino emissione nell'atmosfera di fumi o sostanze gassose di qualunque natura, anche se entro i limiti di tollerabilità ammessi dalle leggi e disposizioni in vigore;
- non sono ammesse installazioni di camini o ciminiere di qualunque tipo ad eccezione di installazioni necessarie per la normale ventilazione degli ambienti di lavoro;
- i fabbricati principali ed accessori dovranno inserirsi in maniera da non creare evidente contrasto con l'ambiente circostante e pertanto di norma non potranno superare la volumetria massima complessiva di me 20.000 e l'altezza massima di m. 10.

Solo in casi eccezionali e per comprovate esigenze produttivistiche e/o socio-economiche, potranno essere autorizzate deroghe alle presenti norme particolari, che dovranno essere autorizzate con delibera del Consiglio Generale del Consorzio A.S.I., su proposta del proprio Comitato Direttivo e previo parere della Commissione tecnica.

I camini industriali debbono avere altezza strettamente appropriata alla loro funzione, essere muniti di parafulmine e di depuratori dì fumo.

Per quanto attiene alla previsione di destinazione d'uso per insediamenti commerciali e/o distributivi, si precisa che detti insediamenti possono consentirsi sino al massimo del 10% della superficie totale dei lotti edificabili interessati a tale tipo di insediamento. Il tutto fermo restando il rispetto del D.M. 1444/68 per il reperimento degli standard pubblici all'interno degli stessi lotti e le disposizioni del D.Lvo 114/98 e norme attuative Regionali. Gli scarichi solidi delle lavorazioni, resi opportunamente inattivi, devono essere portati in apposite discariche corrispondenti alle aree di riporto dell'agglomerato.

Per quanto riguarda gli scarichi liquidi sono vietati gli scarichi nella rete di fognatura da produrre danni alle tubazioni e inquinamento alle acque.

I valori dei limiti di tollerabilità devono rispondere alle norme di legge in vigore.

Art. 22

Norme particolari per gli insediamenti negli Agglomerati Ind/li di Gallipoli e Tricase

Ferme restando condizioni più restrittive che dovessero risultare dall'applicazione del precedente art. 21, gli *Impianti produttivi* negli Agglomerati Industriali di Gallipoli e Tricase sono assoggettati alle seguenti norme particolari:

- sono vietati insediamenti produttivi che comportino emissione nell'atmosfera di fumi o sostanze gassose di qualunque natura, anche se entro i limiti di tollerabilità ammessi dalle leggi e disposizioni in vigore;
- non sono ammesse installazioni di camini o ciminiere di qualunque tipo ad eccezione di installazioni necessarie per la normale ventilazione degli ambienti di lavoro;
- i fabbricati principali ed accessori dovranno inserirsi in maniera da non creare evidente contrasto con l'ambiente circostante e pertanto di norma non potranno superare la volumetria massima complessiva di me 20.000 e l'altezza massima di m. 10.

Solo in casi eccezionali e per comprovate esigenze produttivistiche e/o socio-economiche, potranno essere autorizzate deroghe alle presenti norme particolari, che dovranno essere autorizzate con delibera del Consiglio Generale del Consorzio A.S.I., su proposta del proprio Comitato Direttivo e previo parere della Commissione tecnica.

Considerato che:

- in recepimento del parere di cui alla D.G.R. n. 668/2002, il Consorzio ASI di Lecce ha approvato in via definitiva, con Delibera del C.diA. n. 175 del 24-09-2013, una variante che prevedeva la destinazione d'uso per insediamenti Commerciali e/o distributivi per un valore massimo del 10% della superficie totale del lotto edificabile, "fermo restando il rispetto del D.M. 1444/68 e del vigente Regolamento Regionale per il recepimento degli standard pubblici e le norme attuative in materia", (art. 21 delle N.T.A.);
- la variante normativa proposta comporta la possibilità di realizzare strutture destinate a produzione di beni e servizi e insediamenti turistico alberghieri. Dato atto che la variante come proposta non

stabilisce le quantità di superfici da destinare alle ulteriori attività come individuate dal D.P.R. n. 160/2010.

Si esprime parere favorevole alla Variante adottata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 169 del 24-10-2017, alle seguenti condizioni:

- 1. che sia introdotto, così come stabilito per le attività di tipo commerciale e/o distributive, un limite massimo di superficie fondiaria da destinare alle strutture per la produzione di beni e servizi e per insediamenti turistico alberghieri, attesa la finalità prevalente dei Consorzi ASI (Consorzi delle aree di sviluppo industriale) della gestione territoriale degli insediamenti di tipo industriale;
- 2. che siano rispettati i "rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi destinati alle attività collettive, a verde pubblico e parcheggi" in considerazione dei diversi valori previsti per gli insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nella categoria D) e gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 1444 del 2- 4-1968.

E per l'effetto integrare l'art. 21 delle N.T.A. come di seguito riportato:

Per quanto attiene alla previsione di destinazione d'uso per insediamenti commerciali e/o distributivi, di produzione di beni e servizi, turistico ed alberghiera, si precisa che detti insediamenti possono consentirsi sino al massimo del 10% della superficie totale fondiaria dei lotti edificabili interessati a tale tipo di insediamento. Il tutto fermo restando il rispetto dei D.M. 1444/68 per il reperimento degli standard pubblici all'interno degli stessi lotti e le disposizioni del D.L.vo 114/98 e norme attuative Regionali.

Prima dell'approvazione definitiva della variante deve essere acquisito il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96 del vigente Piano Paesaggistico Territoriale (P.P.T.R.) approvato con D.G.R. n. 176 del 16-02-2016 e verificata l'assoggettabilità a V.A.S. di cui al D.L.vo n. 152/2006 ss.mm.ii. e alla L.R. n. 44/2012.

Tutto ciò premesso, sulla scorta di quanto sopra, per le motivazioni e nei limiti e termini richiamati nella relazione innanzi esposta, si propone di esprimere parere favorevole a condizioni, ai sensi dell'art. 2 co. 11 ter del D.L. n. 149 del 20-05-1993 convertito in Legge n. 237 del 19-07-1993, alla proposta di variante adottata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 169 del 24-10-2017. "

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d)J

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze Istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale; **VISTA** la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore e dal Dirigente dì Sezione;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE per le motivazioni e con le condizioni riportate in narrativa, che in toto si intendono condivise e parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma

11 ter del D.L. n. 149 del 20-05-1993, convertito in Legge n. 237 del 19-07-1993, alla variante normativa del Piano Regolatore Territoriale ASI della Provincia di LECCE, adottata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 169 del 24-10-2017;

- DI DEMANDARE alla competente Sezione Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Lecce, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE a cura della Sezione Urbanistica Regionale alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA CARMELA MORETTI IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ANTONIO NUNZIANTE